



COMUNE DI ANTEGNATE
PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI ANTEGNATE
PROVINCIA DI BERGAMO

29 OTT 2020

Prot. N° 10294 Cat. 03

CI 04 Fasc.

COMUNE DI ANTEGNATE

Provincia di Bergamo

UFFICIO DEL SINDACO

Io sottoscritto Messo Comunale ho notificato

oggi 29/10/20

il presente atto al Sig. Maria Angela Stuardi

consegnandolo a mani di AF

Ricevente Il Messo Comunale



ANTEGNATE LI 29/10/2020

PROT.

ALLA C.A. DELL'OPERATORE
DI POLIZIA LOCALE
-ANNA STUANI-

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INCARICATI E RELATIVE COMPETENZE.

La sottoscritta Maria Angela Riva in qualità di Sindaco e titolare del trattamento dati concernenti il sistema di videosorveglianza del Comune di Antegnate (BG):

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 99 del 29/04/2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distribuzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. Del Codice);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentono al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possono variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

- a) In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati, incaricati, o eventualmente responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le

immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

- c) Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini anche da remoto solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- d) Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- e) La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza. Le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless;

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°99 del 29/04/2010, mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del relativo Codice) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom ecc.) vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art.29 del relativo codice).

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162 comma 2-ter, del relativo Codice;

Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.162 comma 2 -bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art.169 del relativo Codice;

visti e richiamati:

- il proprio provvedimento prot.10291 del 29/10/2020 , con il quale la sottoscritta ha nominato incaricato al trattamento dati l'Agente di Polizia Locale ANNA STELLA STUANI;

DISPONE

L'Agente ANNA STELLA STUANI, nella sua qualità di operatore di Polizia Locale e di incaricato al trattamento dati inerenti al sistema di videosorveglianza, è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza nel Comune di Antegnate nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini. In particolare egli è autorizzato ad accedere ai locali, visualizzare le immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere, salvare le immagini a seguito di formale richiesta degli interessati o per motivi di polizia giudiziaria a seguito di indagini o specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria prima dell'automatica cancellazione delle stesso.



IL SINDACO
Maria Angela Riva



COMUNE DI ANTEGNATE
PROVINCIA DI BERGAMO

29 OTT 2020

Prot. N° 1299 Cat. 03

Cl. di Fasc.

COMUNE DI ANTEGNATE
Provincia di Bergamo
UFFICIO DEL SINDACO

COMUNE DI ANTEGNATE
PROVINCIA DI BERGAMO

Io sottoscritto Messo Comunale ho notificato
oggi 29/10/20

il presente atto al Sig. LASIGNA Antonio
consegnandolo a mani di

Il Ricevente

Il Messo Comunale



IL MESSO
Berton

ANTEGNATE Lì

ALLA C.A. DELL'OPERATORE
DI POLIZIA LOCALE
-VITO ANTONIO LASIGNA-

PROT.

**OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI
MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INCARICATI E RELATIVE COMPETENZE.**

La sottoscritta Maria Angela Riva in qualità di Sindaco e titolare del trattamento dati concernenti il sistema di videosorveglianza del Comune di Antegnate (BG):

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 99 del 29/04/2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distribuzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. Del Codice);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentono al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possono variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

- a) In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati, incaricati, o eventualmente responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le

- immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini anche da remoto solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - d) Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - e) La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza. Le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless;

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°99 del 29/04/2010, mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del relativo Codice) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom ecc.) vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art.29 del relativo codice).

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162 comma 2-ter, del relativo Codice;

Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.162 comma 2 -bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art.169 del relativo Codice;

visti e richiamati:

- il proprio provvedimento prot.10290 del 29/10/2020 , con il quale la sottoscritta ha nominato incaricato al trattamento dati il Commissario di Polizia Locale VITO ANTONIO LASIGNA;

DISPONE

Il Commissario VITO ANTONIO LASIGNA, nella sua qualità di operatore di Polizia Locale e di incaricato al trattamento dati inerenti al sistema di videosorveglianza, è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza nel Comune di Antegnate nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini. In particolare egli è autorizzato ad accedere ai locali, visualizzare le immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere, salvare le immagini a seguito di formale richiesta degli interessati o per motivi di polizia giudiziaria a seguito di indagini o specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria prima dell'automatica cancellazione delle stesse.



IL SINDACO
Maria Angela Riva